



**TRIBUNALE DI VICENZA**

**Sezione Prima Civile**

**Diritto della crisi e dell'insolvenza**

Il Giudice Delegato

vista la proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII presentata il da TURATO LARA (C.F. TRTLRA75A63L840F), nata a Vicenza il 23.01.1975, residente in Camisano Vicentino (VI), via Vanzo Nuovo n. 59, con l'assistenza dell'OCC, rag. Antonella Sbalchiero, e con la difesa dell'avv. Chiara Maccà, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

rilevato che proposta è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del predetto Tribunale, che è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende gli elementi indicati dall'art. 76 CCII;

ritenuta, sulla base della documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC, la sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 74 comma 1 CCII, trattandosi di debitore di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) in condizione di sovraindebitamento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza e non qualificabile come consumatore;

considerato altresì che non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

verificata la correttezza dei criteri adottati nella formazione delle classi;

ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;

visto l'art. 78 CCII;

**P. Q. M.**

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore proposta da TURATO LARA (C.F. TRTLRA75A63L840F);

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

**dispone** che l'OCC comunichi entro dieci giorni la proposta e il presente decreto a tutti i creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale far pervenire le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni;

**fissa** ai creditori ammessi al voto il termine del 10.11.2026 entro il quale far pervenire all'OCC, con le modalità dallo stesso indicate, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni, con l'avvertenza che, in tale comunicazione, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni (in caso contrario, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria) e che, in caso di omessa comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 comma 3 CCII;

**dispone** che l'OCC, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per l'espressione del voto, relazioni prontamente al Giudice Delegato sulle comunicazioni pervenute e sull'esito del voto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 79 CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Vicenza, 12/10/2026

Il Giudice Delegato  
dott.ssa Silvia Saltarelli